



Assegno unico universale da Marzo 2022

L'Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli:

- è una prestazione erogata mensilmente dall'INPS a tutti i nuclei familiari con figli di età inferiore a 21 anni che ne faranno richiesta mediante un'apposita domanda; l'erogazione avviene tramite bonifico sul conto corrente dei genitori (salvo eccezioni);
- spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito;
- è un importo commisurato all'ISEE; tuttavia nel caso in cui non si volesse presentare l'ISEE, è comunque possibile fare domanda e ottenere l'importo minimo per ciascun figlio.

Dal mese di marzo 2022 non verranno più erogati gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari; inoltre, non saranno più riconosciute le detrazioni per figli a carico sotto i 21 anni. Questi strumenti verranno sostituiti dall'assegno unico per il quale è necessario presentare domanda all'INPS.

Fino alla fine di febbraio del primo anno di applicazione (2022) sono prorogate le misure precedenti, cioè assegno temporaneo, assegno ai nuclei familiari, assegni familiari e detrazioni fiscali per i figli minori di 21 anni.

Per poter percepire l'assegno unico già da marzo e, quindi, consentire ai lavoratori dipendenti di non avere una riduzione delle disponibilità economiche in quel mese è necessario procedere con sollecitudine.

Le domande possono essere presentate in qualunque momento dell'anno e, se accolte, danno diritto all'erogazione del beneficio fino al mese di febbraio dell'anno successivo. Tutte le domande presentate entro il 30.06 di ciascun anno danno comunque diritto agli arretrati dal mese di marzo.

La domanda è presentata all'INPS, sia presso gli sportelli dell'Istituto sia in via telematica accedendo al Portale dedicato con riconoscimento digitale SPID. La domanda può essere presentata anche tramite Patronati.

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Legge delega 1.04.2021, n. 46 - Mess. Inps 20.04.2022, n. 1714 - Circ. Inps 28.04.2022, n. 53 - Mess. Inps 9.05.2022, n. 1962 - D. Lgs. 21.12.2021, n. 230
Mess. Inps 31.12.2021, n. 4748 - Circ. Inps 9.02.2022, n. 23 - Comun. Inps 31.01.2022

In Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30.12.2021 è stato pubblicato il D. Lgs. 21.12.2021, n. 230, istitutivo dell'Assegno Unico Universale, entrato in vigore dal mese di marzo 2022. La nuova misura di sostegno alle famiglie, che sostituisce le attuali previsioni di sostegno alle famiglie e alla natalità, è erogata per importi variabili in base all'ISEE e alla composizione del nucleo familiare. La domanda è presentata in modalità telematica all'Inps ovvero presso gli istituti di patronato, a decorrere dal 1.01 di ciascun anno per il periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione e quello di febbraio dell'anno successivo. L'assegno viene riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e l'erogazione avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato.

SCHEMA DI SINTESI

DEFINIZIONE DI ASSEGNO UNICO

- **A decorrere dal 1.03.2022** è istituito l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico.
- Si tratta di un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso **tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo**, ai nuclei familiari, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo.
- L'assegno è erogato dall'Inps a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in presenza di figli a prescindere dalla condizione lavorativa.

DEFINIZIONE DI FIGLIO A CARICO

- Si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, in corso di validità.
- In assenza di ISEE, il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati autodichiarati in domanda (art. 46 D.P.R. 445/2000) dal richiedente l'assegno.

Con riferimento all'ISEE, in presenza di figli minorenni si terrà conto dell'indicatore calcolato ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. 159/2013 (ISEE minorenni) e ai sensi dell'art. 9 del medesimo decreto (ISEE minorenni corrente), facendo riferimento al nucleo del figlio beneficiario della prestazione a prescindere che il genitore richiedente faccia parte del medesimo nucleo. La convivenza, infatti non è un requisito necessario per beneficiare dell'AUU.

Tale indicatore, in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro, ove il genitore non convivente sia "componente attratta" o "componente aggiuntiva" differisce dall'ISEE ordinario (si veda par. 7 della circolare Inps n. 171/2014).

Per i figli maggiorenni, il riferimento è all'ISEE di cui agli artt. da 2 a 5 del D.P.C.M. 159/2013 (ISEE ordinario) e all'art. 9 del medesimo decreto (ISEE ordinario corrente).

DOMANDA

È annuale, comprendendo le mensilità da marzo a febbraio dell'anno successivo.

Può essere presentata dal 1.01.2022 **da uno dei 2 genitori** esercenti la responsabilità genitoriale a prescindere dalla convivenza con il figlio.

La domanda può essere presentata dal tutore o dal figlio maggiorenne.

Dal sito Inps, ovvero mediante contact center o patronato.

- Per le domande presentate dal 1.01 al 30.06.2022 l'assegno spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo 2022.
- Per le domande presentate dopo il 30.06, l'assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione ed è determinato sulla base dell'ISEE al momento della domanda.

APPROFONDIMENTI

BENEFICIARI

- L'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari:
 - .. per ogni figlio minorenni a carico e, per i nuovi nati, **decorre dal 7° mese di gravidanza**;
 - .. per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni **al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio**:
 - frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- Più in particolare, la circolare Inps n. 23/2022 ha precisato che deve essere accertata la frequenza o l'iscrizione:
 - .. alla scuola (sia pubblica che privata) di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali), finalizzata al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore;
 - .. a un percorso di Formazione Professionale Regionale (Centri di Formazione Professionale), a cui si accede dopo la scuola media e che normalmente ha una durata di 3 o 4 anni finalizzata a ottenere una Qualifica professionale ovvero, dopo il quarto anno, il Diploma professionale di tecnico;
 - .. a percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTTS), sia pubblici che privati, a cui normalmente si accede se in possesso di diploma di scuola superiore, aventi durata annuale e con cui si consegue una specializzazione professionale di 4° livello EQF;
 - .. a Istituti Tecnici Superiori (ITS), di durata biennale o triennale, cui normalmente si accede con il diploma di scuola secondaria, conseguendo al termine del percorso una qualifica di "Tecnico superiore" di 5° livello EQF;
 - .. a un corso di laurea riconosciuto dall'ordinamento.
- svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un **reddito complessivo inferiore a € 8.000 annui**: il beneficio spetta in caso di titolari di un contratto di apprendistato o di tirocinio che rispetti le "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" del 25.05.2017, adottate nell'ambito dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano.
- Proprio rispetto a tali condizioni, l'Inps ha chiarito (mess. 1714/2022) che il figlio:
 - .. **maggiorenne fino a 21 anni, se convivente**, con uno o entrambi i genitori, fa parte del nucleo familiare in cui convive, a prescindere dal carico fiscale e purché, nell'anno di riferimento della domanda, **non possieda un reddito complessivo ai fini Irpef superiore a € 8.000**;
 - .. **se non convivente**, può comunque fare parte del nucleo se di età inferiore a 26 anni, se è a carico dei genitori ai fini Irpef e se non è coniugato o a sua volta genitore.
 - Da notare, inoltre, come nel caso in cui i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne di età inferiore a 26 anni, a carico Irpef di entrambi i genitori, fa parte del nucleo di uno dei due genitori, da lui scelto.
 - Il carico per i figli maggiorenni di età non superiore a 21 anni, "attratti" nel nucleo dei genitori, è verificato se congiuntamente:
 - .. nel **secondo anno solare antecedente, il reddito complessivo lordo non è superiore alla soglia di € 4.000**;
 - .. nell'**anno di riferimento dell'AUU, il reddito complessivo lordo presunto non supera l'importo pari a € 8.000** (limite non valido per figli maggiorenni disabili).
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
 - svolga il servizio civile universale;
 - .. per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età né condizioni.
- L'assegno spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, ma:
 - .. nel caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario;
 - .. nel caso di affidamento condiviso, invece, si può optare per il pagamento ripartito al 50%
 - .. nel caso di nomina di un tutore o di affidatario, l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affidamento.
 - La circolare Inps n. 23/2022 ha chiarito che il diritto alla prestazione è esteso ai nonni per i nipoti unicamente in presenza di un formale provvedimento di affidamento o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare (equiparata all'affidamento).
- I figli maggiorenni possono, inoltre, presentare la domanda in sostituzione dei genitori secondo le modalità previste e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.

NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

- Nella definizione del nucleo familiare di riferimento sono compresi entrambi i genitori, ovvero un solo genitore (se vedovo o nel caso in cui l'altro genitore che non abbia riconosciuto il figlio o sia stato allontanato dal nucleo familiare con formale provvedimento).
- Ai fini della applicazione dell'assegno unico universale, si considera nucleo con entrambi i genitori anche il nucleo in cui sia presente un solo genitore e l'altro genitore sia:
 - .. **separato;**
 - .. **divorziato;**
 - .. **non convivente.**
- In questo caso l'importo mensile della prestazione è determinato sulla base dei valori riportati nella tabella 1 allegata al decreto istitutivo dell'assegno in corrispondenza della soglia di ISEE.
- Ai fini dell'individuazione dell'ISEE da prendere a riferimento, va considerato l'ISEE del nucleo ove è inserito il figlio beneficiario della prestazione, a prescindere dalla circostanza che il genitore richiedente faccia parte del medesimo nucleo familiare (ad esempio, genitori separati e/o divorziati).
- In caso di **genitori non coniugati e non conviventi** tra di loro, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore e che abbia riconosciuto il figlio, ai soli fini dell'ottenimento di tali prestazioni, si considera facente parte del nucleo familiare del figlio.
- In caso di richiesta del reddito di cittadinanza o di prestazioni rivolte a minorenni, il D.P.C.M. 159/2013 prevede che il genitore che abbia riconosciuto il beneficiario della prestazione come figlio e che sia non convivente e non coniugato con l'altro genitore sia attratto nel nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:
 - a) è coniugato con persona diversa dall'altro genitore del beneficiario della prestazione;
 - b) ha figli con persona diversa dall'altro genitore del beneficiario della prestazione;
 - c) è tenuto a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio beneficiario;
 - d) è escluso dalla potestà sul beneficiario o è soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 - e) è estraneo al beneficiario in termini di rapporti affettivi ed economici e l'estraneità è stata accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali).

REQUISITI DEI RICHIEDENTI

- L'assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda - e per tutta la durata del beneficio - il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
 - .. **sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'UE**, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'**attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi;**
- Più precisamente, sono inclusi tra i soggetti potenziali beneficiari della misura:
 - .. **gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani;**
 - .. i titolari di **Carta blu, "lavoratori altamente qualificati";**
 - .. i lavoratori di **Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l'Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;**
 - .. i **lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all'art. 26 del T.U.**, per i quali l'inclusione tra i potenziali beneficiari dell'assegno è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.
 - Con riferimento ai "**familiari**" di cittadini dell'Unione europea (UE), sono inclusi i titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente.
 - Sono inoltre inclusi nel beneficio in commento i familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare.
- .. sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia, intesa con riferimento a un'imposta dovuta al lordo degli oneri deducibili e delle detrazioni (artt. 11, 12, 13 Tuir) ed è verificata anche nei casi di esclusione o esenzione dal pagamento dell'imposta previsti dall'ordinamento;
 - .. **sia residente e domiciliato in Italia;** attualmente, la disciplina del nuovo assegno trova applicazione limitatamente ai richiedenti residenti in Italia per i figli che fanno parte del nucleo ISEE;
 - .. **sia o sia stato residente** in Italia per almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale: al riguardo, tale requisito sussiste e dà diritto all'assegno per l'intero anno qualora il contratto di lavoro a tempo determinato sia in essere al momento della presentazione della domanda e abbia una durata di almeno sei mesi nell'anno di riferimento della domanda medesima.

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO

- Per ciascun figlio minore è previsto un importo variabile da un massimo di € 175 mensili (ISEE pari o inferiore a € 15.000) a un minimo di € 50 mensili (ISEE pari o superiore a € 40.000).
- Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del 21° anno di età è previsto un importo variabile da un massimo di € 85 mensili (ISEE pari o inferiore a € 15.000) a un minimo di € 25 (ISEE pari o superiore a € 40.000).
- Gli importi dell'assegno e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.

MAGGIORAZIONI PER NUCLEI NUMEROSI

- Per ciascun figlio successivo al 2° è prevista una maggiorazione variabile dell'importo da un massimo di € 85 mensili (ISEE pari o inferiore a € 15.000) a un minimo di € 15 mensili (ISEE pari o superiore a € 40.000).
- A decorrere dall'anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con 4 o più figli, pari a € 100 mensili per nucleo.
- Rispetto a queste maggiorazioni, l'Inps - nel messaggio 1714/2022 - ha precisato che:
 - .. qualora nello stesso nucleo siano presenti **figli con genitori diversi**, spettano unicamente ai soggetti per i quali è accertato il rapporto di genitorialità con i figli;
 - .. per il computo del numero totale di figli, sono considerati tutti i **figli a carico sulla base delle regole di appartenenza al nucleo ISEE**, ancorché alcuni di essi non abbiano diritto all'assegno unico; in mancanza di ISEE, dovrà farsi riferimento, invece, alla composizione del nucleo familiare autodichiarato, in base alle medesime regole valide per l'ISEE.

MAGGIORAZIONI PER FIGLI CON DISABILITÀ

- Per ciascun figlio con disabilità minore è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, pari a:
 - .. € 105 mensili in caso di non autosufficienza;
 - .. € 95 mensili in caso di disabilità grave;
 - .. € 85 mensili in caso di disabilità media.
- Per ciascun **figlio con disabilità (di grado almeno medio) maggiorenne fino al compimento del 21° anno di età** è prevista una maggiorazione pari a € 80 mensili.
- Per ciascun **figlio con disabilità (di grado almeno medio) a carico di età pari o superiore a 21 anni** è previsto un assegno di importo variabile da un massimo di € 85 mensili (ISEE pari o inferiore a € 15.000) a un minimo di € 25 (ISEE pari o superiore a € 40.000). Oltre a questo, i genitori potranno continuare a fruire della detrazione fiscale per figli a carico.

ALTRE MAGGIORAZIONI

- Per le **madri di età inferiore a 21 anni** è prevista una maggiorazione pari a € 20 mensili per ciascun figlio.
- Nel caso in cui **entrambi i genitori** siano **titolari di reddito da lavoro**, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a un massimo di € 30 mensili (ISEE pari o inferiore a € 15.000) che si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a € 40.000.
- Per livelli di **ISEE superiori a € 40.000 la maggiorazione non spetta**.
- Rilevano ai fini della maggiorazione i redditi da lavoro dipendente o assimilati nonché i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo o d'impresa ai sensi degli art. 49, cc. 1 e 2, 50, c. 1, lett. a), c-bis), g) e l), 53, cc. 1 e 2, lett. c), e 55 del Tuir, che devono essere posseduti al momento della domanda.
- In particolare, con riferimento ai redditi da lavoro autonomo si precisa che rilevano altresì:
 - .. i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali;
 - .. le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai viceprocuratori onorari.
- Infine, l'Istituto - con il messaggio 1714/2022 - ha chiarito che rilevano altresì:
 - .. **gli importi percepiti a titolo di NASPI e DIS-COLL**, a condizione che il soggetto risulti percettore di tali prestazioni al momento della domanda e per un periodo prevalente nel corso dell'anno;
 - .. **il reddito del genitore che lavora all'estero con residenza fiscale in Italia**.
- La maggiorazione spetta, inoltre, **ai nuclei di genitori lavoratori agricoli autonomi**; non spetta, invece, a nuclei composti da un solo genitore, anche se lavoratore.

ULTERIORE MAGGIORAZIONE TRANSITORIA

Nuclei con ISEE **non** superiore a € 25.000

- Al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e di garantire il rispetto del principio di progressività, per le prime 3 annualità è istituita una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell'importo dell'assegno.
- Più in particolare, spetterà:
 - .. **per l'intero, nell'anno 2022**, a decorrere da 1.03.2022;
 - .. per un importo pari a **2/3, nell'anno 2023**;
 - .. per un importo pari a **1/3 nell'anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025**.
- **Soppresso** a decorrere **dal 1.03.2025**.
- La maggiorazione è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all'assegno e in presenza delle **ulteriori e congiunte condizioni**:
 - .. valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a € 25.000;
 - .. effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.

La sussistenza di tale condizione sarà autodichiarata dal richiedente al momento della domanda. Tale autodichiarazione è soggetta a controllo successivo a cura dell'Inps che provvede, in caso di dichiarazione mendace, alla revoca della maggiorazione e all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

- La maggiorazione verrà calcolata dall'Inps, sommando l'ammontare mensile della "componente familiare" (corrispondente, in linea teorica, all'assegno al nucleo familiare che sarebbe spettato) e l'ammontare mensile della "componente fiscale" (teoricamente coincidente con le detrazioni fiscali medie per figli a carico). A tale somma verrà sottratto l'ammontare mensile dell'assegno unico e universale spettante.
- Per il calcolo della "componente familiare" - come precisato dal D. Lgs. 230/2021 che distingue i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, da quelli che comprendono un solo genitore - si considera nucleo con entrambi i genitori anche il nucleo in cui sia presente un solo genitore e l'altro genitore sia separato/divorziato/non convivente.
- Anche per il calcolo della cosiddetta "componente fiscale", ai fini della corretta quantificazione della componente fiscale riferita a ciascuno dei genitori, rileva la circostanza che nel nucleo siano presenti (oltre ai figli) tutti e due i genitori ovvero uno soltanto di essi: il reddito dei genitori è quello risultante dalla Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e pertanto va desunto dall'ultimo ISEE valido presentato; in particolare, il riferimento è al reddito complessivo ai fini Irpef, a cui viene sommato l'eventuale reddito soggetto a tassazione sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta rilevabile dall'ISEE.

La riduzione degli importi è graduale e avviene secondo i valori indicati nella tabella 1 allegata al decreto.

SOGGETTI SENZA ISEE

- È possibile richiedere l'assegno anche in assenza di ISEE (ma con autodichiarazione del nucleo): in tal caso, spettano gli importi e maggiorazioni corrispondenti a quelli minimi.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- La domanda per il riconoscimento dell'assegno è presentata a decorrere **dal 1.01 di ciascun anno** (già dal 1.01.2022) ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo.
- La domanda è presentata in modalità telematica: a tal fine, l'Inps, con messaggio 4748 del 31.12.2021, ha fornito le prime indicazioni per la presentazione sul sito Internet dell'Istituto.
- Più in particolare, la domanda di assegno - presentata dal genitore una volta sola per ogni anno di gestione, con indicazione di tutti i figli per i quali si richiede il beneficio e con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d'anno, sempre ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per gli eventi sopravvenuti - può essere presentata attraverso i seguenti canali:
 - .. **portale web**, utilizzando l'apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
 - .. **Contact Center Integrato**, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
 - .. **Istituti di Patronato**, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
- Salvo quanto previsto per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza, la domanda può essere presentata **da uno dei genitori** esercente la responsabilità genitoriale (a prescindere dalla convivenza con il figlio), **dal figlio maggiorenne per sé stesso**, dall'affidatario ovvero da un tutore nell'interesse esclusivo del tutelato (disposta dal giudice tutelare nei casi di cui all'art. 345 e seguenti del Codice Civile ovvero in capo al genitore ai sensi dell'art. 404 e seguenti del Codice Civile).

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (segue)

- In ipotesi di nucleo familiare in cui sono presenti figli che hanno in comune un solo genitore, deve essere presentata una domanda di assegno da parte di ogni coppia di genitori.
- L'assegno è riconosciuto a decorrere **dal mese successivo** a quello di presentazione della domanda: nel caso in cui sia presentata entro il 30.06 dell'anno di riferimento, l'assegno sarà riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.
- Ferma restando la decorrenza, l'Inps provvede al riconoscimento dell'assegno **entro 60 giorni dalla domanda**.
- Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell'assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare è comunicata con apposita procedura telematica all'Inps ovvero presso gli istituti di patronato entro 120 giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell'assegno a decorrere dal 7° mese di gravidanza.

NUOVE FUNZIONALITÀ NELLA PROCEDURA INTERNET DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

• Modifica della domanda

- All'interno della domanda già presentata, attraverso il tasto funzione "**Modifica**", è possibile variare i seguenti campi delle schede figlio:
 - .. variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
 - .. variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
 - .. modifiche attinenti all'eventuale separazione/coniugio dei genitori;
 - .. il codice fiscale dell'altro genitore (a condizione che questi non abbia già fornito la propria modalità di pagamento e non abbia già percepito un pagamento);
 - .. i criteri di ripartizione dell'assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell'accordo tra i genitori;
 - .. la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021;
 - .. variazioni attinenti alle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e dall'eventuale altro genitore.
- Le eventuali modifiche hanno effetto dal momento in cui sono inserite in procedura e, pertanto, non generano il diritto a conguagli per importi arretrati, con l'eccezione della dichiarazione relativa alla condizione di disabilità del figlio/a laddove preesistente alla modifica in domanda (in questo caso il richiedente deve indicare la data di decorrenza della disabilità).

• Visualizzazione dei pagamenti

- Nella sezione "**Consulta e gestisci le domande che hai presentato**", dopo avere effettuato l'accesso al dettaglio della domanda, è stato aggiunto un ulteriore tab denominato "**Pagamenti**", con il quale è possibile visualizzare la lista dei pagamenti disposti suddivisi per competenza mensile con la specifica modalità di pagamento utilizzata.

• Evidenza delle posizioni con anomalie o incompletezze

- All'interno della sezione "**Consulta e gestisci le domande che hai presentato**", nella visualizzazione di riepilogo è presente un campo denominato "**Evidenze**", in cui sono mostrate le eventuali criticità emerse durante la fase istruttoria e che ne impediscono il completamento: in tali casi, la domanda può essere sbloccata solo a seguito dell'intervento da parte del richiedente stesso a cui viene richiesto, ad esempio, di fornire ulteriore documentazione di supporto ovvero di precisare la permanenza di un requisito; se le evidenze sono più di due, la lista completa delle criticità che impediscono il completamento dell'istruttoria può essere visualizzata accedendo al dettaglio della domanda (tramite l'apposito pulsante posto a destra degli estremi identificativi della domanda stessa), e selezionando il tab "Evidenze".
- Nel provvedimento di reiezione sono, comunque, specificate le relative motivazioni.

Messaggio Inps 9.05.2022, n. 1962

PAGAMENTO
DELLA PRESTAZIONE

- Il pagamento è effettuato all'Inps **in misura intera al genitore richiedente** con possibilità di fornire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell'altro genitore, al fine del pagamento dell'assegno in misura ripartita.
- I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all'Inps. La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata.
- Ai fini del pagamento "in misura intera" o "ripartita" il richiedente ha la possibilità di scegliere una delle 3 diverse opzioni, come di seguito specificate, per l'imputazione del pagamento previste nella domanda.
- Nel caso di **genitori coniugati potrà essere prescelto il pagamento del 100% a uno solo di essi**.
- In tale caso deve essere selezionata la prima casella del modello di domanda:
 - a) **"In accordo con l'altro genitore chiedo che l'intero importo dell'assegno mi sia corrisposto in qualità di richiedente"**.
 - .. la medesima casella può essere selezionata anche nel caso in cui i genitori separati/divorziati, siano comunque d'accordo tra loro sul pagamento in misura intera al richiedente. Nei medesimi casi di genitori coniugati/separati/divorziati, si può optare anche per il pagamento ripartito selezionando la seconda o la terza casella della domanda;
 - .. può verificarsi altresì che il minore sia in affidamento esclusivo o condiviso; ovvero sia stato nominato un tutore o un affidatario ai sensi della L. 4.05.1983, n. 184;
 - .. nel primo caso, la regola generale prevede il pagamento in misura intera al genitore affidatario, selezionando la prima casella sopra indicata;
 - .. in ipotesi di "affidamento condiviso", invece, si può optare per il pagamento ripartito al 50%, selezionando, alternativamente, una delle due seguenti opzioni:
 - b) **"Chiedo che l'importo dell'assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall'altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota"**;
 - c) **"Chiedo che l'importo dell'assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno"**
 - .. in tutti i casi, il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal richiedente accedendo alla domanda con le proprie credenziali;
 - .. nel caso di affidamento condiviso del minore in cui con provvedimento del giudice venga stabilito il collocamento del minore presso il richiedente si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, salva comunque la possibilità per l'altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo optando per il pagamento ripartito;
 - .. infine, nel caso di nomina di un tutore o di un soggetto affidatario ai sensi della L. 184/1983 l'assegno è erogato al tutore o all'affidatario nell'esclusivo interesse del minore; in questo caso il richiedente dovrà presentare la domanda in qualità di tutore o affidatario selezionando la relativa opzione.
- Analogamente, anche nel caso di genitori separati o divorziati che siano comunque d'accordo tra loro sul pagamento in misura intera, può essere scelto il pagamento interamente al richiedente ovvero optare per il pagamento ripartito al 50%.
- Infine, può verificarsi l'ipotesi in cui nonostante l'affidamento condiviso del minore il giudice con proprio provvedimento stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente. In tal caso, si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, fermo restando la possibilità dell'altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo, optando per il pagamento ripartito al 50%.
- Rispetto a tutto questo, dunque, l'Inps ha specificato - nel messaggio 1714/2022 che - l'assegno, eccezionalmente, viene sempre **erogato interamente a un solo genitore**:
 - .. se **da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto** tra le parti risulta che quel genitore ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l'affidamento esclusivo;
 - .. se il **giudice**, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, **ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori**.
- In questi casi, il genitore dichiara la sua situazione nella domanda, richiedendo l'erogazione dell'AUU al 100% o modificando una precedente domanda che prevedeva l'erogazione al 50%: in sede di prima domanda e/o modifica, non è richiesto al genitore di allegare alcuna documentazione comprovante il suo diritto (accordo scritto tra le parti, decreto di separazione, sentenza di separazione o di divorzio), ma resta salvo il diritto dell'Istituto di richiederla in un momento successivo.
- L'altro genitore, in ogni caso, potrà chiedere alla Struttura Inps competente il riesame della ripartizione, trasmettendo alla medesima idonea documentazione comprovante.

**PAGAMENTO
DELLA PRESTAZIONE**
(segue)

- **I figli maggiorenni possono presentare la domanda di assegno in sostituzione dei loro genitori** ovvero direttamente in ipotesi di figli orfani di entrambi i genitori, richiedendo la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante eventualmente maggiorata se disabili. Al riguardo, si precisa che i figli orfani di entrambi i genitori possono accedere all'assegno nel rispetto del limite di età e delle condizioni del decreto legislativo n. 230/2021, ad eccezione dei soggetti maggiorenni disabili per i quali, alla stregua di quanto disposto per i figli con disabilità, non sono previsti limiti di età per il riconoscimento dell'assegno.
- **La domanda presentata da parte del figlio maggiorenne si sostituisce alla domanda eventualmente già presentata per tale figlio dal genitore richiedente.** Resta fermo che, al di fuori del caso degli orfani di entrambi i genitori che possono presentare la domanda per sé stessi, per poter presentare la domanda i figli maggiorenni devono essere a carico ai fini IRPEF dei genitori e, pertanto, possono presentare domanda qualora facenti parte del medesimo nucleo ISEE dei genitori o di uno di essi.
- Al riguardo, per i figli maggiorenni non conviventi, si applica la regola secondo cui fanno parte del nucleo dei genitori i figli maggiorenni esclusivamente quando di età inferiore a 26 anni, a carico ai fini Irpef dei genitori stessi, non coniugati e senza figli.
- Nell'ipotesi di **figli che raggiungono la maggiore età successivamente all'inoltro della domanda si prevede la possibilità che il figlio presenti domanda per conto proprio:** ciò comporta la decadenza della "scheda" presente nella domanda del genitore e l'erogazione della prestazione direttamente al figlio maggiorenne, limitatamente alla quota di assegno a lui spettante.
- Qualora, invece, **il figlio non presenti domanda per conto proprio, a partire dal mese di compimento del diciottesimo anno, la domanda verrà messa in stato "Evidenza"** per consentire al cittadino l'integrazione delle dichiarazioni relative al figlio maggiorenne, che dovrà, comunque, avvenire entro la fine dell'anno di riferimento della prestazione (28 febbraio dell'anno successivo).
- L'assegno viene erogato dall'Inps attraverso le seguenti modalità:
 - a) **accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice IBAN aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi dell'area SEPA (Single Euro Payments Area). Gli strumenti di riscossione dell'assegno sono i seguenti:**
 - .. conto corrente bancario;
 - .. conto corrente postale;
 - .. carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;
 - .. libretto di risparmio dotato di codice IBAN.
 - Lo strumento di riscossione dotato di IBAN, sul quale viene richiesto l'accredito della prestazione, deve risultare intestato/cointestato al beneficiario della prestazione medesima, fatta salva l'ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace, nel qual caso lo strumento di riscossione può essere intestato/cointestato al tutore, oltre che al genitore medesimo.
 - La verifica in merito alla titolarità dell'IBAN in capo all'avente diritto al pagamento è effettuata dall'INPS attraverso un apposito processo telematico strutturato con Poste Italiane e con tutti gli Istituti di credito convenzionati per il pagamento delle prestazioni pensionistiche in Italia. In caso di accredito dell'assegno su strumenti di riscossione aperti presso prestatori di servizi di pagamento non convenzionati ovvero operanti in uno degli altri Paesi dell'area SEPA il richiedente allegnerà alla domanda il modello di identificazione finanziaria previsto dall'Unione Europea (Financial Identification SEPA), debitamente compilato, sottoscritto e validato dall'emittente lo strumento di riscossione. Sul sito INPS, alla sezione "Utenti" > "Banche e Intermediari finanziari" > "Per orientarsi", è disponibile l'elenco degli istituti di credito operanti sul territorio nazionale convenzionati direttamente o indirettamente con l'INPS, per i quali la verifica della titolarità dell'IBAN sarà svolta automaticamente attraverso il predetto servizio telematico, e di quelli non convenzionati, i cui clienti saranno tenuti ad allegare il modello di Financial Identification all'atto della domanda dell'assegno unico.
 - Possono verificarsi le seguenti principali casistiche:
 - .. liquidazione dell'assegno nella misura del 100% dell'importo al genitore richiedente: lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato al medesimo genitore. Nel caso di affidamento a uno dei genitori la domanda deve essere presentata dal genitore affidatario;
 - .. liquidazione dell'assegno nella misura del 50% dell'importo al genitore richiedente e il restante 50% all'altro genitore: gli strumenti di riscossione devono essere intestati/cointestati ad ognuno dei genitori;
 - .. liquidazione dell'assegno a uno dei soggetti che, in luogo dei genitori, esercitano la responsabilità genitoriale (tutore/i, affidatario/i) e presentano la relativa domanda: lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato ad uno dei tutori o affidatari;

PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE (segue)

.. liquidazione dell'assegno al figlio maggiorenne per il quale matura il relativo diritto che presenta la domanda in sostituzione dei genitori (cfr. l'art. 6, c. 5 D. Lgs. 230/2021): **lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato al figlio maggiorenne**. Si ricorda che, in questo caso, la misura della prestazione è limitata alla quota di assegno di competenza del figlio maggiorenne.

b) consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano: esso è ammissibile anche nei confronti di un solo genitore nel caso di liquidazione ripartita ed è effettuato nei confronti del beneficiario della prestazione;

c) accredito sulla carta di cui all'art. 5 D.L. n. 4/2019, per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.

- In caso di accredito dell'assegno su strumenti di riscossione aperti presso prestatori di servizi di pagamento non convenzionati ovvero operanti in uno degli altri Paesi dell'area SEPA il richiedente dovrà fornire il modello di identificazione finanziaria previsto dall'Unione Europea (Financial Identification SEPA), debitamente compilato, sottoscritto e validato dall'emittente lo strumento di riscossione.

- Il datore di lavoro, dunque, non sarà tenuto a erogare la prestazione (anticipo e conguaglio), poiché sarà l'Istituto a farsene carico.

Con riguardo all'assegno relativo ai mesi di gennaio e febbraio di ogni anno, si fa riferimento all'ISEE in corso di validità a dicembre dell'anno precedente.

Per le domande che saranno presentate entro il 30 giugno, in sede di conguaglio, si terrà conto dell'ISEE valido presentato entro il 30 giugno del periodo di riferimento.

Per le domande presentate dal 1° luglio, si tiene conto dell'ISEE presente al momento della domanda. L'eventuale maggiorazione, in fase di conguaglio della prestazione, decorre dal mese di presentazione dell'ISEE.

- La domanda di assegno è istruita e liquidata sulla base dell'ISEE, ancorché recante omissioni/difficoltà. Entro la fine dell'anno, l'utente avvisato della difficoltà/omissioni è tenuto a regolarizzarla e qualora ciò non dovesse avvenire, si procederà al recupero dell'importo eccedente il minimo che sarebbe spettato in assenza di ISEE.

- Alla luce delle omissioni ovvero difficoltà è possibile:

- .. presentare domanda per la prestazione avvalendosi dell'attestazione ISEE difforme. In tale ipotesi, l'INPS può richiedere al cittadino idonea documentazione per comprovare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;

- .. presentare una nuova DSU, priva di difficoltà;

- .. richiedere al CAF la rettifica della DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest'ultima sia stata presentata tramite CAF e quest'ultimo abbia commesso un errore materiale.

COMPATIBILITÀ RISPETTO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI

- L'assegno è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

NUCLEI PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA

- Come descritto dalla circolare Inps 53/2022, l'Inps a tali nuclei corrisponde d'ufficio l'Assegno, congiuntamente e con le modalità di erogazione del RdC medesimo (integrazione RdC/AU), **senza che venga presentata alcuna domanda**.

- Il beneficio complessivo è determinato sottraendo dall'importo teorico spettante dell'Assegno Unico, la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare.

- L'Assegno, si noti, che non viene considerato ai fini della determinazione del reddito familiare di riferimento:

- .. **le maggiorazioni dell'Assegno unico si applicano anche all'integrazione RdC/AU**, pur sottolineando che sia per quella prevista qualora entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro alla data di decorrenza del diritto al beneficio sia per quella per nuclei che abbiano un valore dell'ISEE non superiore a € 25.000 - a condizione che un componente del nucleo abbia percepito, nel 2021, l'ANF in presenza di figli minori - sarà necessario presentare apposita autocertificazione, tramite il modello "Rdc-Com/AU";

- .. **l'integrazione RdC/AU è corrisposta mensilmente** per un importo calcolato in base al numero di figli a carico presenti nel nucleo. L'Inps verifica mensilmente la sussistenza del diritto alla prestazione del Rdc per ogni mese di decorrenza dell'integrazione RdC/AU;

Circ. Inps 28.04.2022, n. 53

NUCLEI PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA (segue)

Circ. Inps 28.04.2022, n. 53

- .. limitatamente agli accrediti riguardanti l'integrazione Rdc/AU, potrà essere superato il limite di prelievo mensile previsto pari a € 100 mensili per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza;
- .. l'importo dell'integrazione Rdc/AU è calcolato con la seguente formula:
(Integrazione Rdc/AU per figli maggiorenni a carico) + (Integrazione Rdc/AU per figli minorenni a carico)
- .. tenuto conto che per i beneficiari del Rdc l'assegno è corrisposto congiuntamente al Reddito stesso, **la revoca o la decadenza del Rdc comportano l'interruzione del riconoscimento dell'integrazione sulla medesima Carta Rdc.**
In tale ipotesi, tuttavia, ove continui a sussistere il diritto alla percezione dell'assegno, **gli aventi titolo dovranno presentare apposita domanda, con decorrenza dalla mensilità successiva alla cessazione del Rdc.**
Al fine di assicurare la coincidenza degli importi spettanti a titolo di assegno unico e universale con quanto effettivamente erogato e spettante nell'intero anno di competenza, l'Istituto effettuerà un conguaglio a consuntivo, finalizzato a riconoscere le mensilità di Assegno Unico non fruite né in forma di integrazione con Rdc né autonomamente a seguito di domanda o, al contrario, a recuperare eventuali indebiti per le stesse mensilità.
Qualora la prestazione di Rdc soggetta a integrazione Rdc/AU raggiunga lo stato "terminata", il genitore o altro esercente la patria potestà che mantenga il diritto all'assegno unico e universale dovrà presentare la relativa domanda, entro la fine dello stesso mese di cessazione del Rdc, anche in caso di successiva domanda di rinnovo del Rdc.
La sospensione del pagamento del Rdc (ad esempio, per DSU non presentata o in caso di sospensione dell'istruttoria per controlli sulla residenza e sui requisiti anagrafici) determinerà anche la sospensione dell'integrazione Rdc/AU.

NEUTRALITÀ FISCALE

- L'assegno **non concorre alla formazione del reddito complessivo.**

ABROGAZIONI E PROROGHE

- L'introduzione dell'assegno unico e universale è correlata all'abrogazione delle seguenti misure economiche e fiscali:
 - .. **dal 1.01.2022**
 - Premio alla nascita o all'adozione del minore e bonus natalità.
 - .. **dal 1.03.2022**
 - Assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori.
 - Assegni familiari per nuclei familiari con figli.
 - **Detrazioni per carichi di famiglia** di cui all'art. 12 del TUIR, **che si applicheranno** esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i **figli di età pari o superiore a 21 anni.**
- L'assegno unico e universale non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.
- È stata prevista la proroga dell'assegno temporaneo per figli minori e della maggiorazione dell'importo dell'assegno al nucleo familiare **fino al 28.02.2022.**

Tavola riepilogativa

Importi dell'assegno unico universale

Valori per ogni figlio	Figlio < 18 anni (1°/2° figlio)	Figlio < 18 anni (dal 3° figlio)	Nuclei con 4 o + figli	Figlio < 18 anni disabile (1°/2° figlio)	Figlio < 18 anni disabile (dal 3° figlio)	Nuclei con 4 o + figli
ISEE < 0 = € 15.000	€ 175	€ 175 + € 85	Ulteriori € 100	€ 175 + (€ 105/85)	€ 175 + (€ 105/85) + € 85	Ulteriori € 100
ISEE > € 15.000 e < € 40.000	Si riduce fino a € 50	Si riduce fino a 50 + maggioraz. che si riduce fino a 15	Ulteriori € 100	Si riduce fino a € 50 + (€ 105/85)	Si riduce fino a € 50 + (€ 105/85) + maggioraz. che si riduce fino a € 15	Ulteriori € 100
ISEE = 0 > € 40.000	€ 50	€ 50 + € 15	Ulteriori € 100	€ 50 + (€ 105/85)	€ 50 + (€ 105/85) + € 15	Ulteriori € 100

Valori per ogni figlio	Figlio > 18 e < 21 anni (1°/2° figlio)	Figlio > 18 e < 21 anni disabile (1°/2° figlio)	Figlio > 18 e < 21 anni disabile (dal 3° figlio)	Nuclei con 4 o + figli
ISEE < 0 = € 15.000	€ 85	€ 85 + € 80	€ 85 + € 80 + € 85	Ulteriori € 100
ISEE > 15.000 e < € 40.000	Si riduce fino a € 25	Si riduce fino a € 25 + € 80	Si riduce fino a € 25 + € 80 + maggioraz. che si riduce fino a € 15	Ulteriori € 100
ISEE = 0 > € 40.000	€ 25	€ 25 + € 80	€ 25 + € 80 + € 15	Ulteriori € 100

Valori per ogni figlio	Figlio > 21 anni	Figlio > 21 anni disabile
ISEE < 0 = € 15.000	0	€ 85
ISEE > 15.000 e < € 40.000	0	Si riduce fino a € 25
ISEE = 0 > € 40.000	0	€ 25

Tavola riepilogativa



Software Simulazione Importo Assegno Unico

Tavola riepilogativa



Informativa Inps per dipendenti e datori di lavoro

Tavola riepilogativa



FAQ Inps

ASPETTI OPERATIVI

Tavola n. 1

Collegarsi al sito istituzionale dell'Inps - www.inps.it

The image shows two screenshots of the INPS website. The top screenshot displays the main navigation menu with 'Prestazioni e servizi' highlighted. A red arrow points to the search bar containing the text 'Cerchi servizi, prestazioni, informazioni? Es.Pensioni'. Below the menu, there is a 'In evidenza' section with news cards and a 'Utenti' sidebar with categories like 'Famiglia', 'Pensionati', etc. The bottom screenshot shows the 'Prestazioni e servizi' dropdown menu expanded, with 'Servizi' selected. A red arrow points to the 'Servizi' button. Below this, a list of services is shown, with 'Assegno unico e universale' highlighted by a red arrow. The list includes services like 'Accesso ai servizi Agenzia delle Entrate-Riscossione', 'Assegno di natalità - Bonus Bebè (Cittadino)', 'Assegno per il nucleo familiare: Lavoratori Dipendenti di Aziende Attive', 'Assegno Temporaneo Figli Minori', 'Assegno di natalità - Bonus Bebè (Patronati)', 'Assegno unico e universale', 'Assegno per il nucleo familiare: lavoratori domestici', 'Assegno per il nucleo familiare: gestione separata', and 'Accredito contributi figurativi del servizio di leva'.

Tavola n. 2

Entrare utilizzando una delle modalità consentite - es. entra con Spid




Tavola n. 3

Dal menù che appare selezionare la scelta “nuova domanda”




Tavola n. 4

Compilare i campi richiesti in base alla propria situazione familiare, per ulteriori figli oltre al primo cliccare su “aggiungi figlio”

Codice fiscale: Nome: Cognome:

i In questa pagina si possono inserire i dati relativi ai figli presenti nel nucleo familiare per i quali si richiede l'assegno. Ogni scheda corrisponde a un figlio. Dopo aver compilato la scheda con i dati del primo figlio, utilizzando il pulsante "Aggiungi figlio" è possibile aprire un'altra scheda e inserire i dati relativi ad un altro figlio presente nel nucleo familiare, e così via fino ad averli inseriti tutti. Una volta compilate tutte le schede, si può passare alla sezione dove comunicare i dati di pagamento (unica per tutti i figli), selezionando il pulsante "Avanti". Qualora cambino uno o più dati inseriti nella scheda figlio selezionare dalla home page la funzione "Consulta e Gestisci le domande già presentate" ed inserire i dati aggiornati per dare continuità alla prestazione.

Scheda - figlio - 1

Presento la domanda in qualità di (*):
 Genitore Genitore affidatario Tutore del figlio

Codice fiscale figlio tutelato: (*)

Dichiaro che il figlio è a mio carico (*) **i**

Figlio tutelato disabile: (*) Sì No **i**

Grado disabilità (*): Disabilità media Disabilità grave Non autosufficienza **i**

Ai fini della eventuale maggiorazione ex art.5 del D.Lgs n° 230/2021 dichiaro:
 • Di essere consapevole che devo avere un ISEE non superiore a 25.000 euro.
 • Che nel corso del 2021 il mio nucleo familiare ha percepito l'ANF (assegno al nucleo familiare di cui all'articolo 2 del d.l. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla l. 153/1988) in presenza di figli minori del richiedente o di altro componente del nucleo familiare del richiedente.

Se hai finito di compilare i dati puoi premere il pulsante **Avanti** per andare alla sezione successiva, oppure puoi premere il pulsante

(*) Campo obbligatorio

Tavola n. 5

Inserire l'Iban completo dove fare accreditare l'assegno e cliccare su avanti

1 Inserimento figlio 2 Dati per il pagamento 3 Dichiarazioni di responsabilità 4 Riepilogo 5 Invia domanda

Dati di pagamento

i In questa sezione vanno inseriti i dati per l'accredito degli importi dell'assegno eventualmente spettanti. È possibile selezionare solo un'opzione tra quelle disponibili. Se si sceglie la modalità dell'accredito su IBAN si ricorda che il conto o la carta indicata devono essere intestati o co-intestati al richiedente la prestazione. Se si sceglie un IBAN estero area SEPA sarà necessario allegare, successivamente all'invio della domanda, il modulo di identificazione finanziaria e un documento di identità

Modalità di pagamento richiedente (*)
 Accredito su conto corrente bancario o postale Bonifico domiciliato presso lo sportello postale Libretto postale Conto corrente estero area SEPA Carta prepagata con IBAN

(*) Campo obbligatorio
 (**) Campo obbligatorio per modalità di pagamento diverse da bonifico domiciliato

Dati di pagamento

i In questa sezione vanno inseriti i dati per l'accredito degli importi dell'assegno eventualmente spettanti. È possibile selezionare solo un'opzione tra quelle disponibili. Se si sceglie la modalità dell'accredito su IBAN si ricorda che il conto o la carta indicata devono essere intestati o co-intestati al richiedente la prestazione. Se si sceglie un IBAN estero area SEPA sarà necessario allegare, successivamente all'invio della domanda, il modulo di identificazione finanziaria e un documento di identità

Modalità di pagamento richiedente (*)
 Accredito su conto corrente bancario o postale Bonifico domiciliato presso lo sportello postale Libretto postale Conto corrente estero area SEPA Carta prepagata con IBAN

IBAN(**)

(*) Campo obbligatorio
 (**) Campo obbligatorio per modalità di pagamento diverse da bonifico domiciliato

Tavola n. 6

Confermare la spunta delle dichiarazioni richieste e cliccare su avanti

Dichiarazioni di responsabilità

Dichiaro di essere in possesso, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno (*):

- Essere cittadino italiano o equiparato o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di uno Stato non appartenente alla Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- Essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- Non percepire il reddito di cittadinanza;
- Essere residente e domiciliato in Italia;
Ovvero
- Essere o essere stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)

- L'Inps, in qualità di Titolare del trattamento, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, n. 21, la informa che i dati personali forniti nell'ambito del procedimento che la riguarda, compresi quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE, sono trattati in osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE medesimo e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, al fine di definire la domanda e svolgere le eventuali altre funzioni istituzionali ad essa connesse o per garantire il rispetto di obblighi di legge.
- Il trattamento dei suoi dati personali potrà avvenire mediante l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle indicazioni previste dal Regolamento UE, a partire da quanto indicato agli artt. da 5 a 11, e sarà svolto da dipendenti dell'Istituto appositamente autorizzati ed istruiti. Solo eccezionalmente, i suoi dati potranno essere conosciuti e trattati da soggetti che, nel fornire specifici servizi o svolgere attività strumentali per conto dell'INPS, operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento designati dall'Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE.
- Nei casi previsti da disposizioni legislative o, se previsto per legge, di regolamento e nel rispetto dei limiti dagli stessi fissati, i dati personali possono essere comunicati dall'INPS ad altri soggetti pubblici o privati che operano in qualità di autonomi Titolari del trattamento, nei limiti strettamente necessari e per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione. La diffusione dei dati forniti è possibile solo su espressa previsione di legge o, se previsto per legge, di regolamento.
- Il conferimento dei dati non indicati con asterisco è obbligatorio, poiché previsto dalle leggi, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, che disciplinano la prestazione e gli adempimenti ad essa connessi; la mancata fornitura dei dati richiesti può comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti, oltre che, in taluni casi individuati dalla normativa di riferimento, anche l'applicazione di sanzioni.
- I dati saranno trattati dall'INPS nei termini di legge e, comunque, per un tempo non superiore a 5 anni dalla conclusione del procedimento, fatti salvi eventuali contenziosi. In ogni caso è fatto salvo il trattamento effettuato a fini di archiviazione di documentazione nel pubblico interesse. Alcuni trattamenti effettuati dall'Inps, per le finalità elencate in precedenza, possono prevedere il trasferimento dei dati personali all'estero, all'interno e/o all'esterno dell'Unione

Tavola n. 7

Controllare i dati inseriti e cliccare su "invia domanda"

kiepiogo



Eventuali comunicazioni da parte di INPS saranno trasmesse ai recapiti telematici che hai fornito all'atto dell'accesso al portale dell'Istituto, riportati qui sotto

Richiedente

Codice fiscale del figlio:

Presentata la domanda in qualità di: **Tutore del figlio**

Dichiaro che il figlio è a carico del genitore: **SI**

Figlio disabile: **SI**

Grado disabilità: **Disabilità grave**

È stata richiesta la maggiorazione per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro e percezione degli ANF nel 2021: **SI**

Dati pagamento richiedente

Accredito su conto corrente bancario o postale IBAN:

Dichiarazioni

Dichiaro di essere in possesso, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: **SI**

Tavola n. 8

Scaricare la ricevuta

Hai inviato correttamente la domanda di Assegno Unico. Nei prossimi giorni potrai scaricare la ricevuta nella sezione "Consulta e gestisci le domande già presentate" presente nella home page di questa procedura.

La domanda per il soggetto è stata registrata con numero domanda

Scarica ricevuta

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE E DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

MODIFICHE ALLE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

- L'art. 1 D. Lgs. 230/2021 ha istituito, a decorrere dal **1.03.2022**, l'assegno unico e universale per i figli a carico (AUU).
- Costituisce un beneficio economico attribuito, **su base mensile**, per il periodo compreso **tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo**, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'Isee.

L'AUU è una prestazione erogata mensilmente dall'Inps a tutti i nuclei familiari con figli minorenni che ne fanno richiesta mediante un'apposita domanda, da presentare nei termini e con le modalità definite dal medesimo Istituto. L'assegno, corrisposto tramite bonifico diretto sul conto corrente indicato dai genitori, spetta anche per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età, se seguono un corso di formazione scolastica, professionale o di laurea, se hanno un reddito da lavoro inferiore agli 8.000 euro, se sono registrati come disoccupati presso i servizi pubblici per l'impiego o se svolgono il servizio civile universale. Per i figli con disabilità spetta senza alcun limite di età.

- In conseguenza dell'entrata in vigore dell'AUU, sempre a far data dal **1.03.2022**:
 - .. cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di 3 anni e per figli con disabilità;
 - .. è abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno 4 figli).
- Per i figli di età inferiore ai 21 anni che sono fiscalmente a carico, anche se non spettano più le detrazioni per figli a carico, continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico (art. 12 Tuir). Per i figli di età inferiore ai 21 anni, anche se non fiscalmente a carico, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 51, c 2 Tuir in tema di welfare.

Welfare

Art. 51, c. 2 Tuir

Non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore normale dei servizi di welfare di cui all'art. 51, c. 2 Tuir messi a disposizione dal datore di lavoro a tutti i dipendenti anche se goduti da figli di età inferiore ai 21 anni, per i quali non spettano le detrazioni di cui all'art. 12 Tuir.

PERIODO TRANSITORIO

- Con riferimento alle detrazioni per carichi di famiglia, **fino alla fine di febbraio del 1° anno di applicazione (2022), restano in vigore le misure in essere**, ossia, le detrazioni per i figli minori di 21 anni e la detrazione per famiglie numerose (art. 12 Tuir).

Computo delle detrazioni per carichi di famiglia

- Pertanto, il sostituto d'imposta, anche al fine del riconoscimento del trattamento integrativo, deve computare le detrazioni per carichi di famiglia applicando **per i primi 2 mesi dell'anno in corso (gennaio e febbraio) l'art. 12 Tuir nella versione vigente al 28.02.2022 e, per il restante periodo dell'anno, nella versione come modificata, a decorrere dal 1.03.2022**, dall'art. 10 D. Lgs. 230/2021.
- Resta ferma la verifica delle detrazioni effettivamente spettanti in occasione del conguaglio di fine anno, ovvero al momento della cessazione del rapporto di lavoro con riferimento al reddito complessivo riferito all'intero periodo d'imposta.
- Qualora i sostituti d'imposta non siano riusciti ad applicare tempestivamente le nuove regole, tenuto conto del necessario adeguamento dei software per la lavorazione delle buste paga e della circostanza che **il 1.03.2022 entrano in vigore le modifiche dell'art. 12 Tuir**, i sostituti d'imposta possono applicare le modifiche normative **entro il mese di aprile 2022**, provvedendo ad effettuare un conguaglio per i primi tre mesi del 2022.

Famiglie numerose

- Il ragguglio della detrazione ai soli due mesi di vigenza dell'art. 12 Tuir deve essere effettuato anche con riferimento alla detrazione per famiglie numerose (art. 12, c. 1-bis Tuir).
- Infatti, dato che tale detrazione è stata sostituita dal citato AUU, per il solo anno 2022, se il contribuente ha diritto alla predetta detrazione, la stessa deve essere rapportata ai soli 2 mesi di vigenza della disposizione.
- La condizione richiesta dalla norma dell'esistenza di almeno 4 figli a carico può, tuttavia, **verificarsi in tutto il periodo d'imposta 2022**, ciò in quanto l'ulteriore detrazione non spetta per ciascun figlio, ma deve intendersi come bonus complessivo ed unitario a beneficio delle famiglie numerose, senza la necessità di verificare che l'evento che dà diritto alla detrazione stessa sia avvenuto in vigenza dell'art. 12, c. 1-bis Tuir.

PERIODO TRANSITORIO
(segue)

Famiglie numerose (segue)	Esempio	<ul style="list-style-type: none"> Al 1.01.2022, un nucleo familiare è composto da genitori e 4 figli. L'ulteriore detrazione per figli a carico di € 1.200 prevista dall'art. 12, c. 1-bis Tuir deve essere riconosciuta per soli 2 mesi (gennaio e febbraio 2022) nella misura di € 200 (€ 1.200/12 x 2). Tale detrazione spetta, nella medesima misura, anche se il 4° figlio nasce, ad esempio, a settembre 2022.
Figli disabili	Ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 Tuir e 2, c. 1, lett. c) D. Lgs. 230/2021, per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali di cui all'art. 12 Tuir sono cumulabili con l'AUU eventualmente percepito.	
Assenza altro genitore	Al primo figlio di età pari o superiore a 21 anni , può essere riconosciuta la detrazione prevista per il coniuge - se più conveniente delle detrazioni previste per i figli a carico di cui alla predetta lettera c) - nel caso in cui l'altro genitore manchi o non abbia riconosciuto i figli naturali e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed effettivamente separato.	
Compimento 21 anni	Atteso che le predette detrazioni sono rapportate al mese e competono dal mese in cui si sono verificate fino a quello in cui sono cessate le condizioni richieste, la detrazione di cui al novellato art. 12, c. 1, lett. c) Tuir spetta dal mese del compimento dei 21 anni di età del figlio.	

RISPARMIO D'IMPOSTA PER EFFETTO DELLA RIFORMA

Esempio n. 1

Lavoratore dipendente a tempo indeterminato con un reddito complessivo pari a € 50.000

Anno d'imposta 2021 (aliquote e detrazioni in vigore fino al 31.12.2021)	Irpef lorda			
	(+) 15.000 x 23%		€	3.450 (+)
	(+) 13.000 (28.000 - 15.000) x 27%		€	3.510 (+)
	(+) 22.000 (50.000 - 28.000) x 38%		€	8.360 (=)
	(=) Imposta lorda		€	15.320 (-)
	(-) Detrazioni per lavoro dipendente = $978 \times [(55.000 - 50.000) / 27.000]$		€	181 (=)
	(=) Imposta netta		€	15.139 (a)
Anno d'imposta 2022 (aliquote e detrazioni in vigore dal 1.01.2022)	Irpef lorda			
	(+) 15.000 x 23%		€	3.450 (+)
	(+) 13.000 (28.000 - 15.000) x 25%		€	3.250 (+)
	(+) 22.000 (50.000 - 28.000) x 35%		€	7.700 (=)
	(=) Imposta lorda		€	14.400 (-)
	(-) Detrazioni per lavoro dipendente = $1.910 \times [(50.000 - 50.000) / 22.000]$		€	0 (-)
(-) In questo caso non trova applicazione neanche l' ulteriore detrazione di 65 euro prevista per i redditi complessivi da € 25.001 a € 35.000.		€	0 (=)	
	(=) Imposta netta		€	14.400 (b)
Risparmio d'imposta	Il risparmio d'imposta del contribuente nell'anno 2022 rispetto al 2021 è pari a € 739 [a (15.139) - b (14.400)].			

Esempio n. 2

Lavoratore dipendente a tempo indeterminato con un reddito complessivo pari a € 30.000

Anno d'imposta 2021 (aliquote e detrazioni in vigore fino al 31.12.2021)	Irpef lorda			
	(+) 15.000 x 23%	€	3.450	(+)
	(+) 13.000 (28.000 - 15.000) x 27%	€	3.510	(+)
	(+) 2.000 (30.000 - 28.000) x 38%	€	760	(=)
	(=) Imposta lorda	€	7.720	(-)
	(-) Detrazioni per lavoro dipendente 978 x [(55.000-30.000) / 27.000]	€	906	(-)
	(-) Ulteriore detrazione (art. 2 D.L. 3/2020) = 960 + 240 x [(35.000 - 30.000) / 7.000]	€	1.131	(=)
	Totale detrazioni		€ 2.037	
(=) Imposta netta	€	5.683	(a)	
Anno d'imposta 2022 (aliquote e detrazioni in vigore dal 1.01.2022)	Irpef lorda			
	(+) 15.000 x 23%	€	3.450	(+)
	(+) 13.000 (28.000 - 15.000) x 25%	€	3.250	(+)
	(+) 2.000 (30.000 - 28.000) x 35%	€	700	(=)
	(=) Imposta lorda	€	7.400	(-)
	(-) Detrazioni per lavoro dipendente = 1.910 x [(50.000-30.000) / 22.000] = 1.736 + 65 (ulteriore detrazione per i redditi complessivi da € 25.001 a € 35.000)	€	1.801	(=)
(=) Imposta netta	€	5.599	(b)	
Risparmio d'imposta	Il risparmio d'imposta del contribuente nell'anno 2022 rispetto al 2021 è pari a € 84 [a (5.683) - b (5.599)].			